



Assicurazione globale furto gioiellieri

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
DELLE GIOIELLERIE.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

T O G E T H E R M O R E

ASSICURAZIONE GLOBALE FURTO GIOIELLIERI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello FU57091 – Ed. 01/2019



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GLOBALE OREFICI, GIOIELLIERI E BANCHI DI METALLO PREZIOSO	Pag.	5



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FURTO

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri. L'autore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili: non equivale a uso di chiavi false l'uso di chiavi vere anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste nella proposta questionario particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a).

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MERCI

Gioielli, oro, argento ed altri metalli preziosi lavorati o grezzi, perle e pietre preziose, orologi, oggetti di ornamento preziosi od artistici, campionari fotografici, valigie, marmotte e buste per collane e quant'altro di affine.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RAPINA NEI LOCALI

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A..

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

ART. 7 PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GLOBALE OREFICI, GIOIELLIERI E BANCHI DI METALLO PREZIOSO

ART. 11 RISCHI ASSICURATI

La Società, in base alla proposta-questionario sottoscritta dal Contraente, che forma parte integrante della presente polizza, entro i limiti ed alle condizioni pattuiti, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da qualsiasi danneggiamento o perdita delle cose assicurate, sia di sua proprietà sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione, per la somma indicata alla Partita I), complessivamente per tutti i sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, **con i limiti di indennizzo indicati rispettivamente ai punti 1) usque 9).**

La garanzia rapina nei locali indicati in polizza è operante con il limite di indennizzo indicato al punto 1). La Società indennizza inoltre l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, guasti cagionati dai ladri in occasione del furto o della rapina consumati o tentati, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate, per la somma indicata alla Partita II), complessivamente per tutti i sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto.

ART. 12 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
 - **da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
 - **da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;**
 - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - **da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;**
- b) **dovute a truffa;**
- c) **dovuti ad estorsione, a meno che tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle merci e dei valori assicurati siano poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;**
- d) **dovuti a rottura di merci verificatasi durante la lavorazione e per effetto della medesima;**
- e) **verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;**
- f) **consistenti in ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;**
- g) **alle merci e ai valori da chiunque detenuti a scopo personale;**
- h) **alle merci ed ai valori mentre si trovano in vetrinette, anche fisse, poste esternamente ai locali dell'esercizio assicurato o di terzi e non comunicanti con i locali stessi o in vetrinette ovunque poste presso alberghi, cinematografi, teatri, circoli ricreativi e sportivi ed altri luoghi di spettacolo e di ritrovo;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- i) alle merci ed ai valori di terzi, da questi affidate ai portavalori di cui al punto 7.1 della proposta-questionario;
- l) alle merci sottratte dall'esterno tra le ore 21.00 e le ore 8.00 con effrazione del solo vetro delle vetrine o delle porte dell'esercizio;
- m) alle merci ed ai valori quando gli stessi siano in deposito presso banche o altri enti che esercitino professionalmente attività di custodia di merci e di valori di terzi;
- n) dovuti a furto o smarrimento di merci e valori trasportati da persone di cui al punto 7.1 della proposta-questionario che si trovano su veicoli quanto dette merci e valori non siano portati sulla persona a meno che:
 - 1) trattandosi di autovettura ad uso privato e la persona si trovi all'interno della stessa, le merci ed i valori siano:
 - a portata di mano della persona, e l'autovettura abbia le portiere chiuse e bloccate dall'interno ed i cristalli rialzati;
 - oppure rinchiusi nel bagagliaio munito di coperchio supplementare metallico chiuso con serratura di sicurezza.se, per qualsiasi motivo, la persona è costretta a scendere dall'autovettura, essa deve chiudere a chiave e bloccare tutte le portiere con i cristalli rialzati, avendola sempre a portata di mano, salvo i casi di improvviso malore o infortunio;
 - 2) trattandosi di aeromobili di linea, la persona sia obbligata dalle condizioni di trasporto a consegnare le merci ed i valori assicurati alle Società aeree od aeroportuali;
 - 3) trattandosi di veicolo diverso dai precedenti, la persona abbia a portata di mano le merci ed i valori assicurati ed usi per l'efficace custodia di essi ogni opportuna cautela, quale richiesta dalle circostanze della natura e dal valore delle cose stesse, e si trovi sul veicolo medesimo, o ne sia scesa per improvviso malore od infortunio;
- o) alle merci ed ai valori assicurati al limite 6) lasciati in alberghi ove soggiorna il portavalori di cui al punto 7.1 della proposta-questionario, a meno che siano stati consegnati in custodia alla Direzione dell'albergo o rinchiusi in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori;
- p) alle merci ed ai valori assicurati al limite 6) lasciati dal portavalori di cui al punto 7.1 della proposta-questionario in abitazioni o presso clienti senza presenza di persone, a meno che siano riposti in cassaforte del peso di almeno kg. 350;
- q) da furto di merci e valori quando nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti e nel contempo non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione, salvo quanto assicurato alla Partita l) limite 4), e non siano operanti gli impianti di allarme antifurto dichiarati nella proposta-questionario;
- r) da furto di merci e valori non rinchiusi nei mezzi forti di custodia quanto nei locali che li contengono non vi sia presenza di addetti, salvo quanto assicurato alla Partita l), limiti 2), 3) e 4);
- s) indiretti quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 13 OBBLIGO DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato deve tenere una regolare contabilità degli acquisti, delle vendite e delle altre operazioni relative alle merci e ai valori assicurati.

ART. 14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 3) fare, nei 5 cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;
 - 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 15 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate, sottratte o perdute merci e valori che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, sottratte o perdute, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 16 SCOPERTO

In caso di sinistro alla Partita I) e relativi limiti di indennizzo 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9) la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di Polizza, restando il rimanente 10%, con il massimo di euro 50.000, a carico dell'Assicurato stesso.

Dette percentuali si intendono rispettivamente variate in 80% e 20%, fermo il massimo di euro 50.000, per il limite di indennizzo 6) sempre della Partita I).

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto con il relativo massimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

ART. 17 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 18 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e sulle modalità del sinistro;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
- 5) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 19 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 20 RIDUZIONE E REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente prorata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, le somme indicate per ogni singola partita e per ogni singolo limite di indennizzo della Partita I).

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 21 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 22 FORMA DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, di cui all'art.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

ART. 23 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente o l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti ai comma a), b) e c) dell'art.12 - Rischi esclusi.

ART. 25 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 26 RECUPERO DELLE MERCI E DEI VALORI SOTTRATTI

Se le merci ed i valori sottratti vengono recuperati in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le merci ed i valori recuperati divengono di proprietà della Società anche se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le merci ed i valori medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle merci e dei valori recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle merci ed i valori recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano di relativi conguagli.



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. FU57091



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.